

la tradizione cattolica profonda del popolo italiano, il matrimonio religioso continuò a sopravvivere accanto al matrimonio civile. Imponendo ai cattolici la doppia forma di matrimonio, non si imponeva infatti solo un contratto e un rito, perchè il matrimonio religioso, secondo il diritto canonico, non è solamente la benedizione, non è solamente un rito, ma è insieme sacramento e contratto. S'impondeva cioè, in sostanza, due volte lo stesso matrimonio.

Ma derivava un più grave disordine di carattere sociale sul quale non ho bisogno di insistere, perchè la piaga delle famiglie irregolari costituitesi sotto l'usbergo del vincolo religioso, che veniva a non avere alcun effetto civile, è troppo conosciuta ed è stata troppe volte denunciata perchè io abbia ancora bisogno di documentarla.

Ecco quindi come, fin dal domani dell'entrata in vigore del Codice civile italiano, si alzasse l'invocazione per ritornare al riconoscimento degli effetti giuridici del matrimonio religioso, ad un regime non di coattività del matrimonio religioso pei cattolici, ma ad un regime di facoltatività del matrimonio religioso per tutti i cittadini cattolici con effetti civili. Accanto ai molti progetti che domandavano la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, vi sono i progetti di Bonasi e vi sono le proposte più recenti del senatore Canonica e dell'onorevole Degni, vi sono i voti di giuristi non sospetti, come Federico Gabba e Nicola Coviello, vi è persino una proposta di iniziativa parlamentare del 1914 di due deputati socialisti, gli onorevoli Marchesano e Labriola, se non mi inganno...

MUSSOLINI. *Capo del Governo.* Non hanno importanza!...

ASQUINI... che domandavano senz'altro il riconoscimento del matrimonio religioso con effetti civili.

Perchè non si arrivò mai a questa conclusione? Perchè, si diceva, è meglio attendere che il costume provveda da sè a correggere i difetti dell'ordinamento attuale.

In realtà, la sola ragione che impediva di giungere alla riforma invocata dalla coscienza giuridica del Paese, era la necessità di un accordo con la Chiesa. Non si poteva arrivare al riconoscimento degli effetti civili al matrimonio religioso, convenientemente, senza risolvere consensualmente con la Chiesa molteplici problemi di interferenza, che per ragioni storiche, politiche e dogmatiche nascevano fra la disciplina canonistica e la disciplina civile del matrimonio.

Ecco perchè la questione restò sempre ad un punto morto, punto morto che fu vinto l'11 febbraio dal Concordato del Laterano.

Onorevoli camerati, come vedete il Concordato su questo punto non fa alcuna improvvisazione, non fa un salto nel buio, ma, nella sua formula conciliativa, si appropria le conclusioni a cui, anche da un punto di vista strettamente civilistico e statuale, era arrivata già la coscienza e la scienza giuridica italiana.

I principi che sono affermati nel Concordato danno luogo a un sistema che si impone all'ammirazione di qualsiasi obiettivo osservatore non meno per la sapienza giuridica con cui il sistema è stato formulato, che per l'alta ispirazione civile e morale a cui il sistema è informato, a salvaguardia dei diritti dello Stato.

Nel sistema che esce dal Concordato il matrimonio resta anzitutto unitariamente e fondamentalmente regolato dalla legge dello Stato. Nessuna rinunzia v'è sotto questo punto di vista di attributi della sovranità dello Stato; e non vi è neanche luogo a quel campionario di matrimoni di diverso stile, secondo i diversi riti, a cui dà luogo, per esempio, il codice austriaco.

Il matrimonio religioso in secondo luogo viene riconosciuto con effetti civili, ma con carattere esclusivamente facoltativo. La libertà di coscienza viene quindi completamente rispettata. Nessuna abiura viene chiesta al cittadino cattolico che preferisca la forma civile del matrimonio alla forma religiosa.

Terzo punto, più delicato, ma non meno importante; nel caso di conflitto tra il matrimonio religioso e il matrimonio civile ha la prevalenza il matrimonio civile, nel senso che, celebrato il matrimonio civile, non possono più gli sposi cambiare la legge regolatrice del loro rapporto, ricorrendo alla celebrazione del matrimonio religioso.

Il matrimonio religioso celebrato dopo la perfezione del matrimonio civile non può avere effetti giuridici.

Vi è un solo riconoscimento da parte dello Stato della competenza della legge canonica e della giurisdizione ecclesiastica, per quanto cioè riguarda la determinazione e il regolamento delle condizioni di validità del matrimonio celebrato in forma religiosa.

Questo riconoscimento viene però ad avere un'importanza molto attenuata; anzitutto per la considerazione che le condizioni di validità del matrimonio civile corrispondevano già per ragioni storiche a quelle ri-